

Diritti civili e politici


Nuove forme di schiavitù al vaglio della Corte europea dei diritti umani: lo sfruttamento dei braccianti nel caso *Chowdury*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il caso *Chowdury* nel quadro dei (pochi) precedenti in cui è stata accertata la violazione dell'art. 4 CEDU. – 3. Lo sguardo al lavoro forzato attraverso la lente della tratta: un approccio da superare? – 4. *Segue:* verso una nozione più inclusiva di 'lavoro forzato'.

1. Con sentenza del 30 marzo 2017, la Corte europea dei diritti umani (Corte) si è pronunciata sul caso *Chowdury e altri c. Grecia*, aggiungendo un importante tassello alla piuttosto scarsa giurisprudenza in merito all'art. 4 (proibizione della schiavitù e del lavoro forzato) della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU). La sentenza origina dal ricorso proposto da 42 cittadini del Bangladesh, a seguito dei fatti occorsi a Manolada, una località del Peloponneso nota per essere una delle capitali elleniche della produzione intensiva di fragole, per la raccolta delle quali vengono impiegati lavoratori stagionali, spesso migranti irregolari. I ricorrenti del caso di specie venivano reclutati in Atene e, dopo aver lavorato alcuni mesi senza ricevere i compensi pattuiti, rivendicavano i pagamenti scatenando la reazione violenta dei datori di lavoro. Dopo aver confermato che l'art. 4 CEDU impone agli Stati il rispetto di obblighi positivi, di natura sostanziale e procedurale (Corte europea dei diritti umani, *Siliadin c. Francia*, ricorso n. 73316/01, sentenza del 26 luglio 2005), la Corte ha condannato la Grecia per violazione dell'art. 4 par. 2 CEDU, poiché le autorità elleniche, pur disponendo di un quadro legislativo nazionale adeguato (su cui si tornerà al paragrafo 3), non avevano in concreto adottato misure sufficienti a prevenire le condotte contrarie al divieto di schiavitù e lavoro forzato ed a tutelare le vittime (par. 115). Inoltre, la Grecia non avrebbe adempiuto agli obblighi procedurali di condurre un'inchiesta effettiva e di sanzionare i responsabili della tratta (par. 128).

La sentenza appare di particolare interesse per diverse ragioni. In primo luogo, perché, come già anticipato, ha dato alla Corte occasione di pronunciarsi sul divieto di lavoro forzato previsto dall'art. 4 CEDU (occasione che, peraltro, non è stata del tutto colta; in tal senso, cfr. V. Stoyanova, "Irregular migrants and the prohibition of slavery, servitude, forced labour & human trafficking under article 4 of the ECHR", in *EJIL: Talk!*, 26 aprile 2017, disponibile su www.ejiltalk.org). In secondo luogo, perché, per la prima volta, ha consentito di applicare il divieto di cui all'art. 4 CEDU ad un fenomeno tristemente assai diffuso in molti Paesi europei (tra cui anche l'Italia), vale a dire lo sfruttamento dei lavoratori (migranti, in particolare) nel settore agricolo.

L'entità del fenomeno rende particolarmente importante la pronuncia, poiché punta i riflettori sulle nuove forme di schiavitù che, nonostante la loro diffusione, troppo spesso si fermano alle cronache dei giornali (a livello mondiale si stimano circa 18 milioni di vittime di lavoro forzato, il 68% delle quali impiegate in agricoltura, costruzioni o lavori domestici, secondo il rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro *Global Estimate of Forced Labour: Results and Methodology* del 2012, disponibile su www.ilo.org; sul tema della 'modern slavery' anche in riferimento alla rivolta dei migranti di Rosarno del 2010, si veda, N.



Boschiero, “Lo sfruttamento economico dei lavoratori migranti: vecchie e nuove forme di schiavitù nell’era della ‘private economy’”, in questa *Rivista* 2010, p. 344 ss.). Come noto, peraltro, il fenomeno dello sfruttamento dei braccianti riguarda anche l’Italia (tra i molti rapporti e documenti che riportano i preoccupanti dati sul punto, si vedano in particolare il terzo rapporto “Agromafie e caporalato”, a cura dell’Osservatorio Placido Rizzotto della FLAI-CGIL 2016 e il “Piano di azione nazionale impresa e diritti umani 2016-2021”, presentato dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2016, commentato da M. Fasciglione, “Il Piano d’azione nazionale italiano su impresa e diritti umani e l’attuazione dei Principi guida ONU del 2011”, in questa *Rivista* 2017, p. 277 ss.).

Al fine di contrastare tale fenomeno, l’Italia si è peraltro recentemente dotata di una nuova legge sul c.d. *caporalato* (legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, su cui si veda A. De Rubeis, “Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, in *Diritto penale contemporaneo*, 27 aprile 2017, disponibile su www.penalecontemporaneo.it e F. Gianfrotta, “Intermediazione e sfruttamento del lavoro: luci e ombre di una riforma necessaria: come cambia la tutela penale dopo l’approvazione della legge n. 199/2016”, in *Questione Giustizia*, 1 marzo 2017, disponibile su www.questionegiustizia.it), anche a fronte dell’evidente fallimento della precedente legge che puniva l’intermediario lasciando in secondo piano le condotte degli utilizzatori (C. De Martino, M. Lozito, D. Schiuma, “Immigrazione, caporalato e lavoro in agricoltura” in *Lavoro e diritto* 2/2016, p. 313 ss., p. 318).

2. Come già anticipato, la sentenza in commento si inserisce in un quadro giurisprudenziale ancora poco sviluppato. La Corte ha, infatti, avuto modo di pronunciarsi su violazioni dell’art. 4 CEDU perpetrate da privati in pochi casi, i più rilevanti dei quali avevano ad oggetto lo sfruttamento di stranieri nel lavoro domestico (*Siliadin c. Francia*, cit.; *C.N. e V. c. Francia*, ricorso n. 67724/09, sentenza dell’11 ottobre 2012) o nella prostituzione (*Rantsev c. Cipro e Russia*, ricorso n. 25965/04, sentenza del 7 gennaio 2010; *L.E. c. Grecia*, ricorso n. 71545/12, sentenza del 21 gennaio 2016). Tra questi pochi casi, merita poi particolare menzione il caso *Van der Mussele c. Belgio* (ricorso n. 8919/80, sentenza del 23 novembre 1983) che, pur riguardando una fattispecie del tutto marginale e non attinente al caso di specie (la presunta violazione dell’art. 4 CEDU legata all’obbligo dei praticanti avvocato di prestare assistenza *pro bono*) ha fornito alla Corte, come si vedrà, alcune solide basi per poter giungere a definire il caso *Chowdury*. In conseguenza di tale scarsità di pronunce (e del frequente richiamo alla fattispecie dello *human trafficking* nei casi di violazione dell’art. 4 CEDU, su cui si tornerà *infra*), la Corte non ha mai realmente delineato i contorni e i rapporti tra le condotte di schiavitù, servitù e lavoro forzato, salvo averne chiarito alcuni caratteri che possono scorgersi nelle sentenze sopra richiamate e che sono stati ripresi, e in certa misura specificati, nella pronuncia in commento.

Per quanto qui di interesse, occorre rammentare che la Corte ha individuato gli elementi caratterizzanti il ‘lavoro forzato’ facendo riferimento alla *Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro* n. 29 del 1930 (art. 2), che consistono nell’estorsione del lavoro «sotto la minaccia di una pena qualsiasi» ovvero nella circostanza che la vittima non si sia «offerta spontaneamente» per lo svolgimento di tale lavoro (*Siliadin*, cit. par. 115 ss., *Van der Mussele*, cit., par. 34). La Corte adotta qui una nozione estensiva del consenso richiesto da parte del soggetto perché non si abbia lavoro forzato, chiarendo infatti che il consenso prestato dal lavoratore originariamente non è sufficiente ad escludere la qualifica di lavoro forzato e che, in ogni caso, ha valore relativo e deve essere valutato alla luce di

tutte le circostanze del caso (par. 90, in richiamo della sentenza *Van der Musselle*, cit.). Elaborando tali principi, nel caso di specie si è giunti ad affermare che non può dirsi prestato volontariamente il lavoro che è ottenuto dal datore di lavoro approfittando del suo potere o della situazione di vulnerabilità dei lavoratori (par. 96).

Il riferimento ad una generica condizione di vulnerabilità appare particolarmente importante e rappresenta un elemento di sicuro interesse nella sentenza in esame. Se è pur vero che, nel caso di specie, la condizione di vulnerabilità dei lavoratori era legata alla loro situazione di migranti irregolari (par. 97), il concetto si presta ad essere applicato ad una molteplicità di situazioni, incluso l'eventuale lavoro forzato di stranieri regolarmente soggiornanti e finanche degli stessi cittadini, e può quindi essere letto come un contributo della Corte all'evoluzione della fattispecie del lavoro forzato nelle sue future applicazioni. Nella sentenza viene poi richiamato un ulteriore elemento caratterizzante la nozione di lavoro forzato, già identificato nella sentenza *Van der Musselle* (cit., par. 39). In detta pronuncia, la Corte aveva precisato che lo svolgimento del lavoro sotto minaccia di una pena non fosse comunque sufficiente a denotare una situazione di lavoro forzato, dovendosi altresì tener conto della natura e del volume delle attività in questione, che devono essere tali da configurare un «disproportionate burden» per la vittima. Anche la valutazione dell'onere sproporzionato imposto alla vittima, tale per cui non si possa ragionevolmente esigere tale lavoro, deve essere svolta alla luce dell'insieme delle circostanze del caso.

Applicando questo test al caso in commento, la Corte ha riconosciuto le condizioni di lavoro estreme cui erano sottoposti i ricorrenti (par. 7 e 100) e dunque l'onere eccessivo imposto alle vittime, senza tuttavia chiarire con precisione in cosa consista tale 'eccessività'. Resta da comprendere il motivo per cui non sia stato precisato cosa debba intendersi con «disproportionate burden» in termini più generali e oggettivi. In tal senso, come suggerito dall'Università di Lund, terzo interveniente nel processo, non sarebbe stato azzardato riferirsi al possibile discostamento delle condizioni dei ricorrenti dai salari minimi e dagli orari di lavoro previsti a livello nazionale, quale parametro di distinzione tra ciò che ammonta a lavoro forzato e ciò che non lo è (in aggiunta alla verifica circa l'esistenza della minaccia di una pena, par. 78 della sentenza).

Nel tentativo di fare chiarezza sulla distinzione tra le condotte di servitù e tratta, la Corte ha poi criticato l'interpretazione della nozione di tratta di esseri umani operata dalle corti interne, avendola queste ultime sostanzialmente identificata con la nozione di servitù. Tale osservazione ha fornito occasione per individuare, quale elemento decisivo per distinguere tra servitù e lavoro forzato, la percezione di immutabilità della propria condizione da parte della vittima (par. 99). Tuttavia, come anticipato, l'affermazione viene utilizzata unicamente per condannare l'operato delle corti nazionali, senza che a ciò segua un coerente sforzo interpretativo e definitorio, che avrebbe potuto essere perseguito anche con l'individuazione di una vera e propria nozione autonoma di lavoro forzato (con le conseguenze di cui si parlerà nel seguito). Da ultimo, è chiara la presa di posizione della Corte in merito all'applicabilità degli obblighi positivi scaturenti dall'art. 4 CEDU, già riconosciuti nel caso *Siliadin c. Francia* (cit., su cui si veda, *ex multis*, H. Cullen, "Siliadin v. France: positive obligations under the European convention on human rights", in *Human Rights Law Review* 2006, p. 585 ss.). Nel caso *Chowdury*, gli obblighi gravanti sulla Grecia sono stati ritenuti non sufficientemente adempiuti, anche considerando che le violazioni erano ben conosciute dalle autorità in quanto descritte da numerosi rapporti e articoli di cronaca (par. 111). L'affermazione appare di particolare interesse poiché, vista la quantità e la qualità dei rapporti sul fenomeno annualmente pubblicati da enti governativi e non governativi, è pressoché impossibile per lo Stato sottrarsi ai propri obblighi positivi adducendo la mancata conoscenza delle violazioni perpetrate sul proprio territorio.

3. Al di là degli sforzi interpretativi e sistematici che possono scorgersi nella sentenza in esame, non può non notarsi un elemento problematico che emerge sin dalle prime battute della motivazione: il riferimento alla tratta di esseri umani. Quest'ultima, non espressamente prevista dall'art. 4 CEDU, è stata ricondotta nell'ambito di applicazione dello stesso già nel caso *Rantsev* (cit., par. 179 e 282, orientamento recentemente confermato in *L.E. contro Grecia*, cit.). Tale approccio non è privo di conseguenze: focalizzandosi sulla tratta di esseri umani, la Corte ha infatti omesso di definire le nozioni di schiavitù, servitù e lavoro forzato espressamente previste dall'art. 4 CEDU, assimilandole e sovrapponendole alla fattispecie della tratta, sulla base della considerazione che lo scopo di quest'ultima è lo sfruttamento anche lavorativo della vittima (per un approccio critico a tale impostazione, J. Allain, "*Rantsev v. Cyprus and Russia: the European Court of Human Rights and trafficking as slavery*", in *Human Rights Law Review* 2010, p. 546 ss., p. 553 ss.).

Mentre la mancata definizione delle condotte dell'art. 4 CEDU può essere considerata funzionale ad un'interpretazione evolutiva dello stesso (in tal senso cfr. S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012, p. 93; sulla dubbia necessità di definire puntualmente le condotte in questione si veda anche R. Plant, "Forced labour, slavery and human trafficking: when do definitions matter?", in *Anti-trafficking Review* 2015, vol. 5, p. 153 ss.), il riferimento alla tratta rimane di dubbia utilità e, anzi, solleva alcune criticità.

Come è stato notato, l'utilizzo della nozione di 'tratta' da parte della Corte non tiene in considerazione un elemento essenziale e connaturato alla fattispecie della tratta: l'azione di «recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons» (V. Stoyanova, "Dancing on the borders of article 4: human trafficking and the European court of human rights in the *Rantsev* case", in *Netherlands Quarterly of Human Rights* 2012, p. 163 ss.; per un'analisi della fattispecie come definita nel diritto internazionale, si veda A.T. Gallagher, *The international law of human trafficking*, New York, 2010, p. 12 ss.), che tuttavia ne è parte integrante insieme ai mezzi e al fine tipico della condotta (come definita nell'art. 3 del *Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone*, il c.d. Protocollo di Palermo, 2000, e nell'art. 4 della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, 2005).

Nel caso in commento, la Corte ha nuovamente legato la condanna dello Stato per violazione dell'art. 4 CEDU alla fattispecie dello *human trafficking*, spesso utilizzata alternativamente alla fattispecie del lavoro forzato nell'argomentazione, facendo talvolta perdere i confini tra le due (si vedano, per esempio, i par. 93 e 99). Nella pronuncia si ribadisce, infatti, che lo sfruttamento del lavoro altrui costituisce un aspetto della tratta di esseri umani, anche ai sensi dell'art. 4 della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani* del 2005, evidenziando la relazione intrinseca tra le due fattispecie (par. 93, in fine) e considerando quindi il lavoro forzato quale mera finalità della tratta di esseri umani, senza che a questo venga attribuita autonoma rilevanza.

A ben vedere, i precedenti cui la Corte fa riferimento differivano nei fatti dal caso in oggetto. Se, dunque, la scelta di focalizzarsi sulla condotta di *human trafficking* poteva giustificarsi in quelle circostanze, essa risulta decisamente poco condivisibile nel caso in esame. Qui, infatti, non è dato sapere se i lavoratori fossero stati reclutati all'estero e trasferiti in Grecia al fine di sfruttarne le prestazioni lavorative (ed anzi, si richiama genericamente un reclutamento avvenuto in Atene, che fa presumere che i ricorrenti si trovassero già in territorio greco, cfr. par. 5).

Considerare il riferimento della Corte alla tratta di esseri umani come un banale richiamo a principi già dalla stessa stabiliti, senza attribuire significati ulteriori, appare oltremodo semplicistico. Piuttosto, la pronuncia si presta ad essere letta come una presa d'atto della portata del fenomeno dello sfruttamento dei braccianti rispetto alla categoria di soggetti a ciò maggiormente esposta, ovverosia i migranti, come dimostrano i molti rapporti sul tema (tra molti, si veda il rapporto "Volevamo braccia e sono arrivati uomini: sfruttamento lavorativo dei braccianti agricoli migranti in Italia", 2012, di *Amnesty International* disponibile su www.amnesty.org), oltre agli episodi della cronaca che hanno interessato, tra l'altro, l'Italia. Ciononostante, la Corte avrebbe ben potuto concentrarsi sulla sola fattispecie del lavoro forzato, definendone i tratti generali senza fare riferimento al fenomeno della tratta, e tutti i presupposti fattuali che questa comporta, e dunque prescindendo dalla eventuale condizione di stranieri delle vittime.

La reiterata tendenza a sovrapporre la fattispecie del lavoro forzato alla diversa, seppur connessa, fattispecie della tratta di esseri umani può apparire problematica quantomeno sotto due aspetti: da un lato, la valutazione del rispetto degli obblighi positivi da parte degli Stati e, dall'altro lato, la configurazione del lavoro forzato quale fattispecie applicabile anche a chi non è stato vittima di tratta.

Quanto al primo aspetto, la sovrapposizione della fattispecie del lavoro forzato a quella della tratta di esseri umani ha determinato la valutazione positiva del rispetto degli obblighi positivi da parte della Grecia, quanto all'esistenza di un idoneo quadro legislativo nazionale volto a reprimere e punire le violazioni (alle medesime conclusioni la Corte era giunta nel caso *L.E. c. Grecia*, cit., par. 70-72). Nella pronuncia si afferma, infatti, che la Grecia avrebbe un quadro legislativo sufficiente a contrastare la tratta degli esseri umani (par. 109). A ben vedere, tuttavia, il risultato della valutazione del rispetto degli obblighi positivi avrebbe potuto essere del tutto differente laddove la Corte si fosse invece concentrata sulla sola fattispecie del lavoro forzato, per la quale, come riconosciuto dalla stessa Corte (par. 35), la Grecia non ha previsto alcuna norma di criminalizzazione. Inoltre, per valutare l'idoneità del quadro legislativo predisposto dallo Stato, occorre considerare che il fenomeno dello sfruttamento dei braccianti in agricoltura coinvolge non solo coloro che si occupano del reclutamento materiale dei lavoratori e del loro controllo (i c.d. *caporali*), ma tutti i soggetti che prendono parte a più livelli al processo produttivo, dal proprietario dell'azienda agricola, alle grandi catene di distribuzione e finanche ai consumatori, seppur da un diverso punto di vista.

Come è stato notato (C. De Martino, M. Lozito, D. Schiuma, *op. cit.*, p. 316) il fenomeno in esame è complesso e necessita quindi di un approccio più articolato da parte degli Stati. In tal senso, mentre un quadro legislativo idoneo a prevenire e punire le condotte relative alla tratta di esseri umani si riferisce principalmente alla legislazione in tema di immigrazione, un assetto normativo che possa essere ritenuto idoneo e sufficiente a contrastare il lavoro forzato, in sé considerato, deve tener conto anche di altri aspetti. Ed invero, la filiera agricola che del lavoro forzato si avvale è composta da una moltitudine di soggetti, ciascuno dei quali contribuisce ad alimentare la violazione. Un'efficace lotta al lavoro forzato, specie nel campo agricolo, non può quindi prescindere da un'azione volta non solo a colpire il fenomeno del caporalato, ma anche a punire i datori di lavoro e le imprese che dei prodotti di tale lavoro si avvantaggiano (si veda in tal senso anche Consiglio dei diritti umani, *Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences*, *Urmila Bhoola*, UN Doc. A/HRC/30/35 dell'8 luglio 2015).

4. Quanto al secondo aspetto, porre l'accento sul fenomeno della tratta significa legare inestricabilmente la fattispecie del lavoro forzato alla condizione di migrante del soggetto lavoratore. Così, se da un lato, il riferimento alla tratta intesa come azione volta allo 'sfruttamento'

della vittima può allargare l'ambito di applicazione dell'art. 4 CEDU a tutte le forme di sfruttamento, indipendentemente dal fatto che queste rientrino nelle nozioni specifiche di schiavitù, servitù o lavoro forzato (J. Allain, *op. cit.*, p. 555), dall'altro lato, è proprio il riferimento alla tratta (come definita nelle convenzioni internazionali) a limitarne l'applicabilità ad una ristretta cerchia di soggetti, trascurando molte articolazioni di un problema che ha dimensioni ben più ampie (J.C. Hathaway, "The human rights quagmire of 'human trafficking'", in *Virginia Journal of International Law* 2008, p. 1 ss., p. 7 ss.). Un esempio chiaro della non completa sovrapponibilità fra tratta e lavoro forzato è offerto da alcuni casi recentemente saliti agli onori delle cronache, quale la vicenda di una donna italiana deceduta nelle campagne pugliesi mentre lavorava, in condizioni insostenibili, all'acinellatura dell'uva (si veda notizia *Ansa* del 23 febbraio 2017, disponibile su www.ansa.it). Il fenomeno, in questi termini, è peraltro confermato dalle stime del già richiamato rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ILO *Global Estimate of Forced Labour: Results and methodology* (cit.), secondo cui il 56% delle vittime del lavoro forzato subisce la violazione nel loro paese d'origine.

A ciò si collega un ulteriore elemento che riguarda i requisiti identificati dalla Corte perché si abbia lavoro forzato. La sovrapposizione tra le due fattispecie incide infatti sulla valutazione della volontà del lavoratore sfruttato a prestare il proprio lavoro ovvero l'estorsione dello stesso sotto minaccia di una pena e, in ultima istanza, la condizione di vulnerabilità il cui abuso determina l'accertamento del lavoro forzato. Nel caso in cui si tratti di migranti, soprattutto se irregolari, la sussistenza di una vera e propria minaccia di una pena è più facilmente apprezzabile, posto che al rifiuto di sottostare alle condizioni lavorative imposte potrebbero conseguire provvedimenti di espulsione e rimpatrio. Viceversa, nel caso di sfruttamento di cittadini dello stesso Stato convenuto, o di stranieri in esso regolarmente soggiornanti, ciò non può chiaramente verificarsi o è quantomeno di più difficile accertamento. La Corte avrebbe quindi potuto esplorare in modo più analitico il concetto di minaccia di una pena e di vulnerabilità, indipendentemente dalla condizione di migranti delle vittime, chiedendo quali circostanze debbano essere valutate per considerare il soggetto vulnerabile e, dunque, il lavoro estorto oppure consensualmente prestato. In particolare, ciò avrebbe potuto determinare una vera e propria svolta nella configurazione della fattispecie del lavoro forzato di cui all'art. 4 CEDU, laddove la Corte avesse chiarito che l'insieme delle circostanze da considerare non necessariamente implica il prospettarsi di conseguenze sanzionatorie, come l'adozione di misure da parte delle autorità, o più generiche pressioni da parte del datore di lavoro (specificando quanto accennato in *Siliadin*, cit., par. 118).

Prescindendo dalla condizione di migrante del lavoratore, troverebbero spazio sotto la nozione di lavoro forzato anche quelle situazioni in cui il consenso del lavoratore alla prestazione illecita sia viziato dal più generico contesto in cui il lavoratore è inserito, in presenza di un ambiente particolarmente disagiato (su tali considerazioni si veda N. Boschiero, *op. cit.*, p. 350-351). In definitiva, la pronuncia potrebbe aprire la strada a nuove interpretazioni della Corte, volte a considerare quelle situazioni in cui la mancanza di valide alternative, in un contesto di grave disoccupazione e povertà, non lascia spazio a una reale possibilità di scelta per la vittima, riconoscendo anche in questi casi il requisito della mancanza di volontà a prestare il lavoro, tipica delle condotte di cui all'art. 4 CEDU.

Elena Corcione*

* Dottoranda di ricerca in Diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, Lungo Dora Siena, 100 – 10124, Torino, elena.corcione@unito.it

ABSTRACT. Modern Slavery Before the European Court of Human Rights: The Exploitation of Agricultural Workers in the *Chowdury* Case

On 30th March 2017, the European Court of Human Rights (Court) delivered its judgement in the case *Chowdury and others v. Greece* for the violation of Art. 4 of the European Convention on Human Rights (ECHR) in relation to the exploitation of agricultural workers as strawberry pickers, for the first time dealing with the issue of forced labor in agriculture. However, following its previous case-law, the Court linked the violation to human trafficking. While there are some positive steps ahead in defining the notion of forced labor, the overlap with the notion of human trafficking may have an impact on the evaluation of the positive obligations upon States and may exclude most of the victims, i.e. non-trafficked people, from the scope of application of art. 4 ECHR.

Keywords: forced labor; human trafficking; positive obligations; gangmaster; Art. 4 ECHR; modern slavery.